

Allegato A

CONVENZIONE  
TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Corso Padre Lorenzo 18, Aosta, rappresentato dal Dott. Giuseppe Villani, nella qualità di Direttore della Sede regionale di Aosta

e

XXX (di seguito XXX), codice fiscale e partita IVA ....., con sede e domicilio fiscale in ..... rappresentata da ..... nella qualità di Legale Rappresentante

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini dei loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 11 settembre 2013 l'INAIL e la Regione Autonoma Valle d'Aosta hanno stipulato una convenzione, rinnovata con nota del Direttore della Sede regionale di Aosta riscontrata positivamente dall'Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali con nota del 16 luglio 2019 e che con la predetta nota sono state individuate le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini dei loro reinserimento socio-lavorativo;

XXX è inclusa nell'elenco allegato alla nota di rinnovo della convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività, ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Art.2

### Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8, in materia di riabilitazione e, a carico del SSR, di quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza, laddove erogate.

## Art. 3

### Modalità di erogazione delle prestazioni

XXX assume l'obbligo di erogare:

- le prestazioni indicate all'elenco/tariffario in calce alla presente convenzione. La XXX, previa comunicazione via PEC all'INAIL, potrà incrementare l'allegato elenco/tariffario.
- Le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale

XXX si impegna ad erogare le prestazioni (LIA e LEA) con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari di XXX ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

## Art. 4

### Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative (LIA) XXX non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, trasmetterà la relazione conclusiva del percorso riabilitativo immediatamente al Centro Medico Legale della Sede ed emetterà fattura elettronica a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali. Ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, al fine di garantire la protezione dei dati personali sensibili, le fatture non dovranno contenere alcun dato personale dell'assistito che ha usufruito della prestazione. Onde consentire di ricollegare le prestazioni rese ai singoli assistiti, XXX indicherà nelle fatture elettroniche esclusivamente il numero caso.

L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse da XXX entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente IBAN .....

XXX si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) statali o regionali prescritte dai medici del Servizio Sanitario o dell'INAIL su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto da XXX alla competente Azienda U.S.L. nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa assegnati.

#### Art.5

##### Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di stipulazione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle Parti comunicata via PEC almeno 90 giorni prima della scadenza.

#### Art.6

##### Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo a XXX, del requisito della regolarità contributiva.

In caso di segnalata e reiterata inadempienza si procederà alla disdetta della convenzione.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.

#### Art. 7

##### Obblighi di riservatezza e sicurezza

Oltre a quanto previsto all'art. 4, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della Convenzione.

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

#### Art. 8

##### Codice etico e prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e di codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interesse e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

XXX si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto di integrità che costituirà parte integrante della convenzione.

#### Art. 9

##### Salute e sicurezza sul lavoro

La XXX si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, è responsabile, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

#### Art. 10

##### Responsabilità e manleva

La XXX si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della XXX

